



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Servizio Gare e Contratti

PROCEDURA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO QUINQUENNALE DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI (id. SinTel n. 184864885) Codice CIG n. B1EE8D51CB

RISPOSTE A RICHIESTE DI CHIARIMENTO

Domanda n. 1

In riferimento alla procedura in oggetto, al fine di una corretta valutazione economica, si richiedono i seguenti chiarimenti:

- Si chiede di conoscere i dati relativi all'ammontare dei crediti residui da inviare alla riscossione coattiva, suddivisi per tipologia entrata, annualità ed indicando il numero delle posizioni.
- Si chiede di conoscere le percentuali d'incasso dell'attuale concessionario;

Domanda n. 2

1) Al fine di una più puntuale valutazione economica, si chiede di poter comunicare le seguenti informazioni, in base allo storico dell'Ente:

- a) valore/importo medio unitario delle entrate comunali affidate
- b) numero totale delle entrate comunali affidate annualmente e nella totalità dell'appalto
- c) numero annuale e/o totale dei ricorsi da gestire
- d) percentuale storica di incasso delle entrate comunali affidate.

Inoltre, se possibile, si chiede di avere il dettaglio dei valori di cui ai precedenti punti, suddivisi per natura delle entrate (tributi, CDS, extra tributi) e fase di riscossione (ingiunzione, accertamento, cautelare, esecutiva, etc.)

Domanda n. 3

Al fine di valutare correttamente l'adeguatezza e la sostenibilità del progetto (cfr. co 5, art. 185, D.Lgs. 36/2023) si chiede cortesemente di mettere a disposizione dei partecipanti gli importi ed il n. partite da porre in riscossione, distinte sia per tipologia di entrata, sia se i relativi atti di accertamento sono stati emessi antecedentemente al 31/12/2019, ovvero successivamente

Risposta alle domande dalla n. 1 alla n. 3

Al fine di favorire le opportune valutazioni, si allegano ulteriori dati forniti dall'aggiudicatario uscente.

Domanda n. 4

Si chiede conferma che la ripetizione ai contribuenti delle spese per le procedure cautelari ed esecutive avverrà per gli importi indicati al D.M. 14/04/2023 e non, come indicato all'art. 3, co. 9 del Capitolato, nelle misure stabilite dal D.M. 21/11/2000;

Risposta n. 4

Si conferma che la ripetizione ai contribuenti delle spese per le procedure cautelari ed esecutive avverrà per gli importi indicati al D.M. 14/04/2023;

Domanda n. 5

Si chiede conferma che la cura del contenzioso riguardi esclusivamente le attività e/o gli atti posti in essere dal Concessionario stesso; si chiede inoltre conferma che eventuali spese di lite a cui l'Ente impositore dovesse essere condannato, restano a carico dell'Ente impositore stesso;

Risposta n. 5

Si conferma che la cura del contenzioso riguarda esclusivamente le attività e/o gli atti posti in essere dal Concessionario. Le spese di giudizio sono da intendersi a carico dell'Ente impositore ove la violazione sia da addebitare all'attività dello stesso, qualora invece la violazione sia ricondotta all'attività del concessionario le spese saranno sostenute da quest'ultimo.

Domanda n. 6

Si richiede cortesemente, al fine della valutazione e progettazione della proposta, di integrare le informazioni inerenti il personale uscente, con i seguenti dati:

- mansione;
- scatti di anzianità;
- eventuali ulteriori istituti applicati;

Risposta n. 6

Le informazioni necessarie ai fini della valutazione e progettazione della proposta sono indicati nell'allegato "Allegato – PERSONALE IMPIEGATO".

Domanda n. 7

Si richiede se al concessionario sarà fornito gratuitamente l'accesso alle informazioni relative ai debitori presenti nelle banche dati anagrafiche del Comune;

Risposta n. 7

Si conferma che al concessionario saranno fornite gratuitamente le informazioni relative ai debitori presenti nelle banche dati anagrafiche del Comune

Domanda n. 8

Al co. 3, art. 10 del Capitolato, è richiesto che entro il termine di 60 giorni dalla trasmissione delle liste di carico dovrà essere [...] notificata l'ingiunzione fiscale, si chiede conferma che entro il termine suddetto dovranno essere consegnate al postalizzatore gli atti e non compiute le notifiche;

Risposta n. 8

Come indicato al richiamato co. 3, art. 10 del Capitolato, entro il termine di 60 giorni dalla trasmissione delle liste di carico dovranno essere compiute le notifiche relative alle ingiunzioni fiscali.

Domanda n. 9

Si chiede di precisare la documentazione necessaria ai fini dei discarichi di inesigibilità;

Risposta n. 9

Si rinvia a quanto previsto al comma 2 dell'articolo 11 del capitolato speciale d'appalto che prevede che *"Per ogni quota ritenuta inesigibile, il Concessionario deve produrre adeguata documentazione volta a dimostrare le procedure di riscossione intraprese e le indagini svolte necessarie a verificare la consistenza finanziaria del contribuente e a motivare le ragioni dell'inesigibilità del credito"*.

Domanda n. 10

Si chiede di indicare il termine entro il quale il Comune, successivamente alle comunicazioni da parte del Concessionario delle posizioni oggetto di inesigibilità, procederà a scaricare le posizioni, nonché di chiarire se trascorso tale termine le posizioni sono da considerare automaticamente scaricate;

Risposta n. 10

Non è previsto da capitolato un termine entro cui il Comune procederà a scaricare le posizioni. Le posizioni non possono in nessun caso essere considerate automaticamente scaricate senza un atto formale del funzionario responsabile dell'entrata.

Domanda n. 11

All'art. 11 del Capitolato è indicato al comma 1 che allo scadere del 24° mese dalla trasmissione della lista di carico il Concessionario è tenuto a predisporre e a trasmettere al Comune tramite

posta certificata per ogni lista di carico dei contribuenti morosi l'elenco delle quote ritenute inesigibili, debitamente motivato, tuttavia il suddetto termine è in contrasto con quello indicato al medesimo articolo, comma 4, lettera c) che fissa in 18 mesi la comunicazione delle partite inesigibili pena la perdita del diritti al discarico, si chiede un chiarimenti a tal proposito;

Risposta n. 11

Si conferma il termine indicato al comma 1 dell'art. 11, pertanto allo scadere del 24° mese dalla trasmissione della lista di carico il Concessionario è tenuto a predisporre e a trasmettere al Comune tramite posta certificata per ogni lista di carico dei contribuenti morosi l'elenco delle quote ritenute inesigibili, debitamente motivato.

Domanda n. 12

Si chiede di chiarire se, in caso di inesigibilità, il Concessionario ha diritto al rimborso delle spese per le procedure cautelari ed esecutive, in caso di risposta affermativa si prega di chiarire se i rimborsi suddetti avverranno per gli importi definiti al D.M. 14/04/2023;

Risposta n. 12

Come indicato al comma 10 dell'art. 3 del capitolato speciale d'appalto, il Concessionario ha diritto al rimborso delle spese per le procedure cautelari ed esecutive, solo nel caso in cui il carico venga annullato per effetto di un provvedimento di sgravio dovuto ad errore del Comune. I rimborsi avverranno per gli importi definiti al D.M. 14/04/2023;

Domanda n. 13

Si richiede di precisare se la procedura mobiliare eseguita a mezzo Funzionario Responsabile della Riscossione prevista dal Titolo II del D.P.R. n. 602/1973 debba essere effettuata a discrezione del Concessionario, qualora ritenuta la miglior procedura esperibile per ottenere la riscossione in termini di efficacia ed efficienza, o se invece debba essere svolta per tutte le partite affidate indistintamente e nel caso di esito infruttuoso addebitando i relativi costi alla Stazione appaltante;

Risposta n. 13

Come indicato al co. 10 dell'art. 10 del capitolato speciale d'appalto, decorsi i termini di legge dalla notifica senza che sia pervenuto il relativo pagamento il Concessionario, avvalendosi di tutti gli strumenti a propria disposizione e delle banche dati in possesso del Comune, effettua una verifica preliminare della solvibilità del debitore al fine di valutare l'utilità, la convenienza e l'opportunità di un procedimento di esecuzione. Tale attività è remunerata dall'aggio quale risulta dalla gara e i relativi costi sono a carico del concessionario.

Domanda n. 14

Ai fini di una corretta valutazione economica della procedura si chiede di comunicare l'ammontare delle spese contrattuali e di pubblicazione della gara;

Risposta n. 14

Le spese contrattuali sono stimate in circa € 3.700,00. Non sono previste spese di pubblicazione.

Domanda n. 15

In merito alla clausola di riassunzione del personale attualmente impiegato citata all'art. 31 del Capitolato d'onori, si evidenzia che la sentenza del Consiglio di Stato 7922 2021 ha disposto che *"in sede di gara pubblica alla clausola sociale non può essere attribuito un effetto automaticamente e rigidamente escludente e non può pertanto essere intesa nel senso di comportare un obbligo assoluto per l'impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata il totale del personale già utilizzato dalla precedente impresa in quanto l'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente deve essere temperato e reso compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore subentrante, al fine di realizzare economie di costi da valorizzare a fini competitivi nella procedura di affidamento dell'appalto"*

Inoltre il Tar del Lazio, con la sentenza 13442 del 25 agosto 2023, ha chiarito l'ambito di applicazione della clausola sociale ovvero dell'obbligo di riassorbimento del personale dell'impresa aggiudicataria da parte dell'impresa subentrante, stabilendo alcune limitazioni. Si chiede quindi conferma che il riassorbimento del personale da parte dell'aggiudicatario del servizio è imponibile

nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l'organizzazione definita dal nuovo assunto;

Risposta n. 15

Come indicato al co. 1 dell'art. 31 del capitolato speciale d'appalto è richiesto all'impresa aggiudicataria di assumere prioritariamente il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicataria uscente, compatibilmente con la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto.

Domanda n. 16

In ordine allo schema di Piano Economico Finanziario da inserire nella busta economica, si chiede di precisare se tale documento dovrà essere asseverato;

Risposta n. 16

Lo schema di Piano Economico Finanziario da inserire nella busta economica, non dovrà essere asseverato;

Domanda n. 17

In merito all'attività di phone collection, si chiede se il Comune fornirà all'aggiudicatario del servizio i relativi recapiti telefonici unitamente ai consensi ex lege forniti dai titolari dei recapiti stessi, nonché fornire eventuale documentazione a tal fine.

Risposta n. 17

L'attività di phone collection dovrà essere interamente gestita dal Concessionario. Il Comune garantirà la massima collaborazione e provvederà a fornire ogni informazione e documentazione in suo possesso utile all'espletamento del servizio.

Domanda n. 18

Come previsto all'art. 7, comma 10 del Capitolato, è indicato che *il servizio di Call-Center dovrà essere disponibile dalla consegna dell'ultima lista di carico da parte dell'Ente e per almeno i successivi 24 mesi, in tutti i giorni lavorativi (lunedì-venerdì) dell'anno*, tuttavia i suddetti giorni lavorativi sono in contrasto con quanto richiesto al punto C1 del progetto tecnico che prevede l'apertura del call-center dal lunedì al sabato, si chiede un chiarimenti a tal proposito.

Risposta n. 18

Come previsto all'art. 7, comma 10 del Capitolato, il concessionario dovrà garantire un servizio di call-center secondo le disposizione dettate dal capitolato e integrate dall'offerta tecnica per tutta la durata della concessione. Dall'ultima lista di carico, allo scadere della concessione, è sufficiente che il servizio di Call-Center sia reso disponibile, per almeno i successivi 24 mesi, in tutti i giorni lavorativi (lunedì-venerdì) dell'anno.

Domanda n. 19

Si chiede cortesemente di mettere a disposizione l'allegato A "Valore complessivo della concessione" citato al comma 18 dell'art. 3 del Capitolato, poiché non presente fra la documentazione di gara;

Risposta n. 19

L'allegato A "Valore complessivo della concessione" corrisponde all'"allegato PEF".

Domanda n. 20

In merito alla richiesta di apertura di uno sportello (vedi art. 7, co. 3 del Capitolato), si chiede se il Comune metterà a disposizione i locali, in caso di risposta affermativa si chiede se saranno chiesti costi all'aggiudicatario per fitti e/o altri oneri ;

Risposta n. 20

Per l'apertura dello sportello di cui all'art. 7, co. 3 del Capitolato, il Comune non metterà a disposizione i locali;

Domanda n. 21

In ordine alle comunicazioni postali contenenti sollecito "bonario", indicate al comma 9 dell'art. 7 del Capitolato, si chiede se dovranno essere effettuate per tutte le posizioni affidate al Concessionario, nonché di chiarire se i relativi costi postali potranno essere addebitati ai debitori;

Risposta n. 21

Le comunicazioni postali contenenti sollecito di pagamento, indicate al comma 9 dell'art. 7 del Capitolato, dovranno essere effettuate per tutte le posizioni affidate al Concessionario e sono riconducibili all'attività obbligatoria di cui al co. 795 della Legge 160/2019. I costi postali pertanto sono da considerarsi costi impliciti della procedura e addebitabili al debitore.

Domanda n. 22

L'art.3 del capitolato stabilisce al punto 1 che gli oneri di riscossione (3% e 6%) spetterebbero al Comune. Considerato che il servizio oggetto di gara è una concessione, tale previsione sembra contrastare con la portata della norma stessa (art.1 comma 803 Legge 160/2019) che prevede che detti oneri vengano sostenuti dal concessionario che li recupera dal contribuente pagante. Diversamente si corre il rischio di un indebito arricchimento per l'Ente che non sostiene tali oneri e li incamera dai contribuenti (oltre al tributo). Si chiede di rettificare tale previsione prevedendo che detti oneri siano recuperati dal concessionario;

Risposta n. 22

Si conferma quanto indicato nel capitolato speciale d'appalto. Il Concessionario è remunerato dall'aggio quale risulta dalla gara.

Domanda n. 23

L'art. 10 punto 3 prevede l'ingiunzione fiscale. Si fa presente che tale strumento è utilizzabile solo per la riscossione delle entrate CDS in quanto al 25/6/2024 è scaduto ogni termine per porre in riscossione gli avvisi notificati nel 2019 e divenuti definitivi nel 2019 e/o a cavallo nel 2020. Pertanto eventuali carichi notificati nel 2019 sono prescritti e vanno tenuti fuori dall'affidamento e dal relativo valore contrattuale. Si chiede pertanto di precisare che il riferimento all'ingiunzione fiscale è solo per il CDS (ed eventualmente rettificare il valore del contratto se erano stati considerati nell'importo a base d'asta anche avvisi del 2019);

Risposta n. 23

I valori indicati sono presunti e sono determinati sulla base dei dati storici opportunamente rideterminati. L'impresa, per la presentazione dell'offerta, dovrà effettuare le necessarie proiezioni tenendo conto delle partite che potranno essere modificate nell'appalto in corso di aggiudicazione.

Domanda n. 24

In riferimento ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica, si chiede conferma che il punteggio totale del criterio di valutazione C "Modalità di organizzazione del servizio" è di 26 punti e non 25 come erroneamente scritto nella tabella;

Risposta n. 24

Si conferma che il punteggio totale del criterio di valutazione C "Modalità di organizzazione del servizio" è di 26 punti.

Domanda n. 25

Si chiede di rendere noto il calcolo col quale è stato definito il valore a base di gara (importo carichi presi a riferimento e percentuale di riscossione ultimi 3 anni);

Risposta n. 25

L'allegato PEF, contiene le voci e i valori sulla base dei quali è stato determinato il valore a base di gara.

Domanda n. 26

Relativamente al valore contrattuale e nello specifico al documento PEF allegato ai documenti di gara, si chiede di chiarire la voce riguardante le spese postali di notifica per euro 440.000 inserite nella voce costi e riportate per il medesimo importo anche come voce di ricavo. Tale chiarimento si rende necessario in quanto all'art. 3 punto 8 del capitolato di gara viene chiaramente evidenziato che, tali spese non possono essere richieste all'Ente neanche in caso di discarico per inesigibilità. Si chiede pertanto, alla luce del PEF, se le spese postali vengano invece riconosciute integralmente al concessionario, sia in caso di recupero delle stesse dal contribuente, sia in caso di discarico per inesigibilità. In ogni caso si chiede conferma del PEF ovvero si chiede il corretto calcolo del valore della concessione oggetto del servizio.

Risposta n. 26

L'art. 3, punto 8 prevede che le spese postali e le spese di notifica degli atti ai contribuenti finalizzati alla riscossione coattiva sono anticipati dal Concessionario, con diritto per quest'ultimo di recuperare le spese effettivamente sostenute dai soggetti destinatari, senza ulteriori aggravii. La voce "spese postali/notifica" è stata pertanto inserita correttamente sia tra i costi sia tra i ricavi.

Nel caso il concessionario non riuscisse a recuperare le tali spese presso debitore, non può rivalersi sul Comune. Il costo per il mancato introito può essere assorbito dalla voce "altri costi generali medi" o costituire il rischio di impresa.

Si conferma il PEF.

Domanda n. 27

Al comma 10 dell'art. 3 del Capitolato, con riferimento alle spese di cui al comma 9, addebitate al Contribuente ma non recuperate o dichiarate inesigibili, sono addebitabili all'Ente solo nel caso in cui il carico delle entrate venga annullato per effetto di un provvedimento di sgravio dovuto ad errore del Comune. Si chiede di confermare che, nel caso di sgravio dovuto ad errore del Comune, vengano rimborsate anche le spese postali e di notifica.

Risposta n. 27

Si conferma che, nel caso di sgravio dovuto ad errore del Comune, verranno rimborsate anche le spese postali e di notifica.

Domanda n. 28

Nel PEF allegato ai documenti di gara la voce "AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA" indica l'importo di € 1.050.000,00; si evidenzia che tale somma è pari al totale dell'aggio a base gara (10,00%), presupponendo quindi l'incasso totale dell'intero carico affidato. Tale dato tuttavia non considera la reale percentuale di riscossione raggiunta dal precedente affidatario, pertanto il valore indicato appare non reale poiché non tiene conto dell'esperienza del precedente affidatario del medesimo servizio. Si chiede quindi la rettifica del PEF in tale ottica considerando a tal proposito la conseguente rettifica anche degli importi indicati alla voce "SPESE POSTALI DI NOTIFICA" indicata sia nella sezione costi, sia nella sezione ricavi;

Risposta n. 28

La voce "aggio su riscossione coattiva" riporta i valori dell'aggio applicato sull'incassato presunto medio annuo. I valori indicati sono la proiezione dei dati storici, corretti sulla base di valutazioni che attengono a particolari circostanze mutate anche normative o che potrebbero mutare nel periodo contrattuale in corso di affidamento e sia alla necessità dell'ente di vedere la tendenza in aumento della percentuale di riscossione.

Domanda n. 29

All'art. 7, c. 16, del Capitolato d'oneri è richiesto che il servizio di front office sia garantito ulteriori 6 mesi successivi alla scadenza del contratto; si evidenzia che nel PEF allegato ai documenti di gara la voce "AFFITTO UTENZE" è prevista solo per 5 annualità e non per gli ulteriori 6 mesi come richiesto dal Capitolato. Si chiede quindi la rettifica del PEF in tale ottica.

Risposta n. 29

Gli importi inseriti nel PEF nel periodo contrattuale, sia per quanto attiene ai ricavi che per quanto attiene ai costi, considera anche i servizi richiesti da contratto oltre il periodo quinquennale concessorio.

Sesto San Giovanni, 5.07.2024

IL RUP
Dott.ssa Cinzia Pecora
[Firmato digitalmente]